

274.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	6
Missioni vevoli nella seduta del 20 novembre 1997	5	Disegno di legge di conversione S. 2791 (approvato dal Senato) n. 4297	7
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 1 - questione pregiudiziale di costituzionalità)	9
Disegno di legge (Restituzione al Governo per la presentazione all'altro ramo del Parlamento)	5	(Sezione 2 - articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6		
Atti di controllo e di indirizzo	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 20 novembre 1997.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fiddelbo, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Veltroni, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Diliberto, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fiddelbo, Ladu, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Occhetto, Pennacchi, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

POZZA TASCA: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia » (4344);

SAONARA: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (4345);

APREA e RUSSO: « Istituzione di un organismo psico-pedagogico presso gli istituti scolastici » (4346);

MASSIDDA ed altri: « Interventi per lo sviluppo delle isole minori » (4347).

Saranno stampate e distribuite.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 novembre 1997, ha chiesto che il disegno di legge: « Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA » (4335) sia trasferito al Senato della Repubblica.

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Trasmissione dal ministro
per la solidarietà sociale.**

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 12 novembre 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la relazione per l'anno 1996, sullo stato di attuazione del citato decreto-legge recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (doc. LXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 17 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, della legge 22 maggio 1993, n. 157, due relazioni sull'attività svolta dal comitato di liquidazione della società ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) riferite rispettivamente ai periodi 1° gennaio 1993 — 31 marzo 1995 e 1° gennaio 1993—31 marzo 1997 (doc. CXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 19 novembre 1997, pagina 67, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: o dell'ente interessati, con la parola: interessata.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2791 - CONVERSIONE IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
29 SETTEMBRE 1997, N. 328, RECANTE DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO)
(4297)*

(A.C. 4297, sezione 1)**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, contiene diverse norme che si pongono in contrasto con la lettera e lo spirito di importanti articoli della Carta costituzionale;

rilevato, in particolare, che il pesante inasprimento fiscale contenuto nel decreto, si pone in palese contrasto con l'articolo 47 della Costituzione, che prevede l'incoraggiamento e la tutela del risparmio da parte dello Stato, elevando ancora la già pesantissima pressione fiscale che scoraggia e penalizza la capacità e la propensione al risparmio;

visto che l'inasprimento fiscale contenuto nel provvedimento, determinato dall'incapacità del Governo di contenere le spese correnti, come sarebbe necessario e come indicatoci dall'Unione europea, travalica la capacità contributiva di molti cittadini con sostanziale violazione dell'articolo 53 della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4297.

n. 1

Leone, Conte.

(A.C. 4297, sezione 2)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, comma 6, lettera b):

dopo il numero 3), è inserito il seguente:

« 3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);" »;

dopo il numero 16), è inserito il seguente:

« 16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: “127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;” ».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli » sono sostituite dalle seguenti: « , fluviale e lagunare. »;

dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) all’articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: “comuni e loro consorzi,” sono inserite le seguenti: “università ed enti di ricerca,” »;

la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:

« (Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca) ».

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta sulle assicurazioni). — 1. Il comma 1 dell’articolo 9, concernente l’obbligo di denuncia e versamento dell’imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“1. Gli assicuratori debbono versare all’ufficio del registro entro il mese solare successivo l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell’imposta

dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l’imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4” ».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi) — 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l’imposta dovuta venga versata in un’unica soluzione entro trenta giorni:

a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all’articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all’articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;

c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all’articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all’articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso comma 1.

ART. 6-ter. — (*Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili*) — 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

ART. 6-quater. — (*Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico*) — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse".

2. All'articolo 3, comma 63, lettera *d)*, della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal 1° gennaio 1988".

3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:

"63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988".

4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:

a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto*).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera *b)*, numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31

dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) il numero 15) è sostituito dal seguente: « 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; »;

2) il numero 18) è sostituito dal seguente: « 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; »;

3) il numero 19) è sostituito dal seguente: « 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; »;

4) il numero 35) è sostituito dal seguente: « 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a

stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; »;

5) dopo il numero 41-ter) è aggiunto il seguente: « 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. »;

b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); »;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mullesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 — ex 02.06); »;

3) il numero 10) è sostituito dal seguente: « 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); »;

4) il numero 11) è sostituito dal seguente: « 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); »;

5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: « 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 — 06.02); »;

6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: « 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); »;

7) il numero 46) è sostituito dal seguente: « 46) strutto ed altri grassi di

maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); »;

8) il numero 55) è sostituito dal seguente: « 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01); »;

9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: « 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); »;

10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: « 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); »;

11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: « 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: 'puffed rice', 'cornflakes' e simili (v.d. 19.05); »;

12) il numero 78) è sostituito dal seguente: « 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05); »;

13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: « 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); »;

14) il numero 121) è sostituito dal seguente: « 121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; »;

15) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: « 123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite; »;

16) il numero 127-novies) è sostituito dal seguente: « 127-novies) prestazioni di

trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; »;

17) dopo il numero 127-sexiesdecies) è aggiunto il seguente: « 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. ».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

ARTICOLO 2.

(Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole « e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, » sono inserite le seguenti: « nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, »;

b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: « 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; ».

ARTICOLO 3.

(Registrazione delle fatture).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole « la fattura può essere emessa entro il mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo »;

b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole « entro il mese di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

ARTICOLO 4.

(Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: « 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito. ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: « c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette par-

tecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni; ».

ARTICOLO 5.

(Anticipo versamenti dell'imposta sulle assicurazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente: « Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma. ».

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinentziali od accessorie a locali tassabili. ».

ARTICOLO 7.

(Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio).

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge saranno pubblicati nell'Allegato A ai resoconti della seduta di lunedì 24 novembre 1997).